



## **Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

**OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU). CONFERMA  
PER L'ANNO 2024 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI GIA' IN VIGORE**

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 20:30, nella residenza municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data 22 dicembre 2023 con prot. n. 21722, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello:

Cognome e Nome	P/A	Cognome e Nome	P/A
Maset Giuseppe	P	NARDI BEATRICE	A
TONETTO LUIGI	P	SILVESTRIN ROBERTA	P
ZANETTE NICOLA	P	TONON ALBERTO	A
Modolo Serena	A	MARTOREL GASTONE	P
LEIBALLI DARIO	A	SONEGO LUISA	P
Zanin Diego	P	DELLA COLETTA DAVIDE	P
TEMPESTA DAVIDE	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. Gava D.Ssa Paola.

Il Sig. Maset Giuseppe nella sua veste di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

ZANETTE NICOLA  
TEMPESTA DAVIDE  
MARTOREL GASTONE

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

**OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU). CONFERMA PER  
L'ANNO 2024 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI GIA' IN VIGORE**

Si dà atto della presenza in sala consiliare della dr.ssa Edda Andreetta, Responsabile area Economico-Finanziaria nonché del Revisore del Conto dr. Paolo Toffanello, in video collegamento

Uditi i seguenti interventi:

SINDACO:

Qui essendo tutto confermato, non ho nulla da annunciare. Direi di chiedere se ci sono interventi. No. Passiamo all'approvazione.

Nessun altro intervenendo

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;
- a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;
- l'IMU è ora disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1, della Legge n. 160/2019.

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**Dato atto** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10.06.2020 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della nuova IMU, nel quale in particolare:

- all'art. 7 vengono elencati tutti i casi di assimilazione all'abitazione principale;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 66 del 28-12-2023 - COMUNE DI SAN FIOR

- agli articoli dal 12 al 16 sono riportati tutti i casi di esenzione ed abbattimento della base imponibile.

**Considerato che** la Legge n. 160/2019 dispone all'art. 1:

- comma 748, che l'aliquota base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
- comma 750, che l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del DL 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/1994, è pari allo 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, che, a decorrere dal 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sono esenti dall'imposta a condizione che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- comma 752, che l'aliquota di base per i **terreni agricoli** è pari allo 0,76 per cento, con **facoltà per i comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento** o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753, che l'aliquota di base per gli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** è pari allo 0,86 per cento, **con facoltà per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento** o di diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento, riservato allo Stato;
- comma 754, che l'aliquota di base per gli **immobili diversi dall'abitazione principale** e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 è pari allo 0,86 per cento, **con facoltà per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento** o diminuirla fino all'azzeramento.
- comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Preso atto che:**

- ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.
- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

**Rilevato che:**

- il MEF con il Decreto 7 luglio 2023 ha approvato il prospetto con le fattispecie imponibili ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della L.160/2019 e si stabiliscono le modalità di trasmissione dei dati al Dipartimento delle Finanze.
- successivamente l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 132/2023 (introdotto in sede di conversione nella L. 170/2023) **ha rinviato al 2025** la decorrenza dell'obbligo per i Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione dell'apposito prospetto appena introdotto a luglio 2023;

**Dato atto**, pertanto, che anche per l'anno 2024 le aliquote verranno approvate secondo lo schema già in uso;

**Visto** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

**Dato atto che:** con deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 10.06.2020 sono state fissate per l'anno 2020 le aliquote della nuova IMU riportate nel prospetto seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale di lusso classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C2, C6, C7, una per tipo) (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)	0,60%
Fabbricati rurali strumentali classificati nella categoria D/10 e altre categorie purché con annotazione di ruralità a catasto	0,10%
Beni merce <b>uso abitativo</b>	0,23%
Beni merce <b>uso non abitativo</b>	0,21%
Terreni agricoli	0,76%
Aree edificabili	0,76%
Fabbricati gruppo “D”	0,97% (di cui 0,76 allo Stato e 0,21 al Comune)
Altri immobili destinati ad <b>uso abitativo/residenziale</b> (abitazioni a disposizione, vuote, affittate o di proprietà di cittadini residenti all'estero, C/6 – C/7 – C/2 ovvero pertinenze abitazioni principali eccedenti quelle ammesse)	0,99 %

Immobili destinati <b>ad altri usi</b> (cat.C/1, C/2 magazzini ad uso non residenziale C/3 ecc.)	0,97%
---	-------

**Ritenuto** di confermare anche per l'anno 2024 le aliquote e detrazioni della Nuova IMU già in vigore dall'anno 2020, e al tempo stesso di confermare la previsione di gettito in autoliquidazione stimandola in Euro 1.420.000,00;

**Visti** i pareri favorevoli del responsabile del Servizio Economico – Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma – del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'articolo 42 “ Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 26.11.2001 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 25.11.2013;

**CON VOTAZIONE** espressa in forma palese per appello nominale ai sensi dell'art. 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale con voti favorevoli n. 9 su n. 9 presenti;

## D E L I B E R A

1. **DI CONFERMARE**, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate, per l'anno 2024, le aliquote della Nuova IMU già vigenti dall'anno 2020, come da prospetto seguente, stante la proroga al 2025 dell'obbligo dell'utilizzo del prospetto approvato con decreto MEF del 07.07.2023:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale di lusso classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C2, C6, C7, una per tipo) (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019)	0,60%
Fabbricati rurali strumentali classificati nella categoria D/10 e altre categorie purché con annotazione di ruralità a catasto	0,10%
Beni merce <b>uso abitativo</b>	0,23% (esenti dal 2022-c.751,L.160/19)
Beni merce <b>uso non abitativo</b>	0,21% (esenti dal 2022-c.751,L.160/19)
Terreni agricoli	0,76%
Aree edificabili	0,76%
Fabbricati gruppo “D”	0,97% (di cui 0,76 allo Stato e 0,21 al Comune)

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 66 del 28-12-2023 - COMUNE DI SAN FIOR

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Altri immobili destinati ad <b>uso abitativo/residenziale</b> (abitazioni a disposizione, vuote, affittate o di proprietà di cittadini residenti all'estero, C/6 – C/7 – C/2 ovvero pertinenze abitazioni principali eccedenti quelle ammesse)	0,99 %
Immobili destinati <b>ad altri usi</b> (cat.C/1, C/2 magazzini ad uso non residenziale C/3 ecc.)	0,97%

2. **DI CONFERMARE** che la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze fissata dall'art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019 ammonta a Euro 200,00;
3. **DI INVIARE** per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Quindi, su proposta del Presidente,

**CON VOTAZIONE** espressa in forma palese per appello nominale ai sensi dell'art. 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale con il seguente esito: voti favorevoli n. 9, su n. 9 presenti;

### **D E L I B E R A**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000.

\*\*\*\*\*

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente  
Maset Giuseppe

Il Segretario Comunale  
Gava D.Ssa Paola